

www.federazioneitalianascuola.it

e-mail: info@federazioneitalianascuola.it

Scuola

e

AGENZIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA - F.I.S.

Lavoro

Anno XXVIII - Nuova Serie - N. 1 - 2 Gennaio - Febbraio 2004

EDITORIALE

SPIRIAMO BENE!

Abbiamo molti dubbi e perplessità su questa fase di avvio del nuovo sistema scolastico.

Agostino Scaramuzzone

A parte le considerazioni squisitamente tecniche, evidenziate nell'articolo a fianco dal collega Santoni, ci preme qui chiarire, ancora una volta, le ragioni che ci rendono scettici.

Innanzitutto confermiamo il nostro profondo dissenso dalla volontà politica espressa dalla maggioranza di blindare nella forma e nella sostanza sia la legge n. 53/2003 che questo primo provvedimento attuativo, evitando a priori un coinvolgimento dell'opposizione che invece andava pazientemente ricercato.

Nell'Istituzione scuola - è bene ricordarlo! - tutti debbono riconoscersi poiché essa persegue finalità di interesse pubblico. Gli ampi margini di voto posseduti dalla maggioranza avrebbero dovuto suggerire un atteggiamento diverso e consentire un confronto parlamentare con l'opposizione.

Altro dubbio apparentemente di natura tecnica, ma sostanzialmente di carattere politico: perché andare in controtendenza e ridurre anziché aumentare il tempo scuola obbligatorio per tutti?

Nella ex scuola media esso passa da 30 a 27 ore con una diminuzione più che notevole, se si considera l'introduzione dell'insegnamento della seconda lingua Comunitaria in modo curriculare (era ora!), in questo

(continua a pagina 8)

La scuola è
un'istituzione
e non
un servizio.

Approvato il primo decreto della legge 53/2003

Riforma al via, ma la strada è tutta in salita

Il 23 gennaio il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato il primo decreto attuativo della legge di riforma del sistema scolastico italiano (Legge n. 53 del 28 marzo 2003). Il decreto legislativo che detta le nuove norme per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione

connesse con il quaternario (scuola elementare e media) è stato precedentemente esaminato ed emendato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni e dalle competenti Commissioni di Camera e Senato. Ma, nonostante le numerose critiche incontrate lungo il cammino, il testo del decreto recepisce sostanzialmente soltanto le richieste provenienti dalle associazioni degli enti locali, attraverso modifiche mirate a salvaguardare gli impegni di spesa dei Comuni, mentre sono rimaste del tutto inascoltate le esigenze di carattere pedagogico e organizzativo.

L'impressione che si ricava da una prima lettura del decreto legislativo è quella di un "prodotto" che risente fortemente di una mancanza di dialogo tra l'Amministrazione e le realtà scolastiche. A parte lo show degli "Stati Generali" del dicembre 2001, un vero confronto sui temi portanti della riforma non c'è stato e le scuole - nelle diverse componenti di dirigenti, docenti, ispettori, amministrativi, tecnici e ausiliari - sono rimaste in gran parte emarginate dal processo riformatore. Una vera riforma non può essere condotta senza il consenso e la partecipazione di chi è chiamato, poi, a realizzarla; i cambiamenti reali hanno biso-

gno di essere condivisi e non subiti o semplicemente accettati. Certamente i vecchi sindacati confederali, assumendo un atteggiamento di opposizione totale e preconcetta al progetto di riforma, hanno di fatto impedito che, nelle scuole, si affrontassero serenamente le problematiche

connesse con il quaternario. Anche in questa occasione i confederali hanno mostrato tutta la loro sottomissione agli ordini di partito, nascondendosi dietro una posizione di manifesto conservatorismo. Ma non si è sviluppata, comunque, quell'azione di supporto e di impulso che, da parte del ministero, avrebbe dovuto stimolare e incoraggiare un dialogo aperto con le realtà delle scuole ed un confronto approfondito sui nuovi scenari culturali e pedagogici.

Probabilmente proprio sulla riforma della scuola è venuta a mancare quella "collegialità" di cui si va parlando da tempo all'interno della stessa compagine governativa e la logica "aziendalista" sembra aver preso il sopravvento sulle istanze di carattere culturale che avrebbero potuto connotare diversamente il progetto di riforma.

Soprattutto ci sembrano fortemente negativi due elementi connessi con il disegno della nuova scuola:

1- La mancata valorizzazione del patrimonio di esperienze della scuola dell'infanzia, rimasta - di fatto - ai margini del processo riformatore e che rischia di rientrare in un alveo ottocentesco-assistenziale. Non solo non si è voluto rendere obbligatorio l'ulti-

Finalmente l'annuncio!

SERIE GENERALE

Anno 145° - Numero 51

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 2 marzo 2004

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARGENTEA 10 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE: PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 18 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85801

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 31/L

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2004, n. 59.

Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

04G0090

Pubblichiamo nelle pagine 6 e 7 il testo del Decreto Legislativo sulle norme generali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione (primaria e secondaria di 1° grado), approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 gennaio scorso e pubblicato nel S.O. n. 31/L alla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2004 n. 51.

Per consentire una migliore conoscenza dell'iter del provvedimento sono state evidenziate in neretto le integrazioni apportate al decreto legislativo originario anche a seguito dei pareri espressi dalla Conferenza Unificata e dalle Commissioni parlamentari di Camera e Senato. Osserviamo che ci son voluti ben 12 mesi dalla legge (n.53/2003) per veder pubblicato il primo decreto attuativo.



D.I.R.S.T.A.T.

M.I.U.R.

**COMUNICATO
STAMPA DEL
06/02/2004**

Dopo due mesi dall'entrata in vigore del Regolamento di riorganizzazione del MIUR non si è ancora conclusa la fase di definizione del decreto attuativo del Regolamento stesso.

Negli incontri svoltisi in sede di informativa sul decreto, le OO.SS. hanno sottolineato in via preliminare alcuni problemi di carattere generale, quali:

- 1) Il ripristino di un corretto ed efficace sistema di relazioni sindacali per affrontare tutte le problematiche organizzative e gestionali del nuovo MIUR;
- 2) L'omogeneizzazione dei trattamenti economici del personale del Ministero della P.I. con quelli del Ministero dell'Università.

La Dirstat MIUR ha invitato a porre particolare attenzione a questa fase transitoria di riorganizzazione delle nuove strutture al fine di evitare le gravi difficoltà già verificatesi in precedenza in occasione del riordinamento del 2002.

Ha, inoltre, sottolineato lo stato di estremo disagio e demotivazione di tutte le risorse umane presenti nel Ministero, in connessione con lo stato di incertezza assoluta sui tempi e le modalità di attuazione del Regolamento.

La Dirstat MIUR, ha, infine richiamato l'attenzione sull'opportunità di una moratoria generale di ogni conferimento di incarichi dirigenziali a personale c.d. esperto. Incarichi che stanno suscitando vive perplessità in tutta la categoria e particolari riserve da parte della Corte dei Conti.

(continua a pagina 8)

ATTIVITA' DELLA SEGRETERIA

FIS Federazione Italiana Scuola

Roma, 26 NOV. 2003

Prot.n.1687

Ufficio Segreteria Generale
Spett.le VII COMMISSIONE
Permanente
Cultura, Scienza e Istruzione
Camera dei Deputati
Piazza di Monte Citorio
00186 ROMA

mode e le tendenze del momento, perdendo di vista il patrimonio culturale della tradizione e la capacità di immaginare e contribuire a creare gli scenari del futuro.

Con riferimento al 1° ciclo di studi l'impegno scolastico degli alunni non può che essere di sei giorni alla settimana e la verifica delle abilità acquisite (passaggio alla classe successiva) deve rimanere con cadenza annuale (la programmazione e la verifica del programma svolto potrà avere cadenza biennale), anche al termine della scuola primaria, un esame dovrebbe accertare l'effettiva acquisizione delle capacità del grado di maturità raggiunte dagli allievi. In questo segmento d'istruzione negativo rimane il giudizio sull'unanimità richiesta al consiglio di classe per ammettere l'alunno alla classe successiva.

In particolare si sottolinea quanto segue:

Scuola dell'infanzia

L'introduzione delle iscrizioni a due anni e mezzo, con i limiti di attenzione e autocontrollo che per lo più contraddistinguono i bambini prima dei tre anni, non fa altro che accentuare il carattere assistenzialistico, da "asilo" ottocentesco che è stato conferito alla scuola per l'infanzia a scapito del gruppo classe più maturo. Sarebbe stato meglio soddisfare le richieste dell'utenza aumentando il numero degli asili nido. Va ribadito con chiarezza e in modo esplicito il valore formativo della scuola dell'infanzia, che si realizza nell'attuazione didattica-educativa delle "Indicazioni Nazionali", eliminando ogni possibile equivoco assistenzialista generato dagli eccessivi richiami alle presunte "richieste delle famiglie" (art.3, comma 1). E' opportuno sottolineare che la fondamentale funzione educativa della scuola dell'infanzia - inserita a tutti gli effetti nel sistema nazionale d'istruzione - si esercita attraverso una progettualità che, pur tenendo conto del contesto territoriale e sociale, riveste una specifica e autonoma fisionomia pedagogica.

Scuola Primaria

Non è condivisibile l'organizzazione delle attività didattiche prefigurata nel comma 2 dell'art. 7, lasciando la scelta delle attività opzionali alla decisione dei bambini; anche in considerazione dell'età degli alunni si ritiene che la personalizzazione dei piani di studio debba essere guidata dagli insegnanti, in collaborazione con le famiglie, nell'ambito di attività comunque comprese nel normale orario scolastico. La personalizzazione del piano di studio risponde a precise necessità cognitive dell'alunno e non può essere ridotta semplicemente alla scelta di qualche attività marginale. La facoltatività di alcune attività rischia di generare una sorta di "doposcuola" di scarsa utilità per gli alunni; sarebbe, semmai, più opportuno prevedere la possibilità di frequen-

zare specifici corsi di approfondimento all'interno dell'orario obbligatorio: in tal modo gli alunni potrebbero comunque esercitare le proprie opzioni nell'ambito di una serie diversificata di attività laboratoriali proposte dalla scuola.

Al comma 4 dell'art. 7 si propone di eliminare il riferimento ai titoli previsti da apposita tabella interministeriale per eventuali esperti esterni all'amministrazione scolastica. Nella scuola primaria, infatti, emerge frequentemente la necessità di far ricorso a "esperti" per la realizzazione di particolari progetti (ad es. uno spettacolo musicale, un laboratorio di ceramica, un corso di scacchi, etc.) che non prevedono l'assunzione di professionalità in possesso di specifici titoli culturali, ma, piuttosto, di corrispondenti competenze accertate. In molti casi il ricorso a "esperti" presenti sul territorio - soprattutto nelle realtà scolastiche dei centri minori - rappresenta anche una modalità concreta di coinvolgimento delle associazioni e delle altre agenzie educative operanti nel contesto sociale.

L'organizzazione delle attività educative è didattica va lasciata all'autonoma determinazione delle scuole; i commi 5 e 6 dell'art. 7 definiscono in maniera troppo rigida la formula organizzativa, sottraendo alle scuole le prerogative decisionali assegnate dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999. In particolare il monte ore del "docente coordinatore" andrebbe indicato in misura più flessibile, sottolineando piuttosto la valenza educativa dei laboratori nell'ambito dell'organizzazione scolastica mirata alla personalizzazione dei percorsi d'apprendimento. La realizzazione di laboratori, così come vengono delineati nelle "Raccomandazioni" per la scuola primaria, rappresenta un elemento qualificante nella nuova organizzazione della scuola, che rischia di essere troppo "compreso" dallo spazio riservato all'insegnante prevalente.

Scuola secondaria di 2° grado

Per le ragioni sopraesposte inserire al comma 2 dell'art. 11 la dizione specifica "per il passaggio alla classe successiva" all'interno del biennio;

- dopo le parole delle competenze da essi acquisite, per il passaggio alla classe successiva sono affidate ai docenti.....

Sopprimere conseguentemente il 2° periodo del comma 3 "Gli stessi, in casi motivati... del periodo biennale".

In quanto evidenziato è l'opinione della scrivente Federazione.

SECRETARIA GENERALE
FIS (Associazione Italiane Scuole)
Piazza di Monte Citorio, 151
00186 ROMA

Camera dei Deputati



Pubblichiamo il parere della VII Commissione della Camera sul primo decreto attuativo della legge n° 53/2003. Il parere non era vincolante, un'ottima ragione per il Governo perché lo ignorasse. E' la riprova che su alcune materie di interesse generale sia indispensabile la condivisione affinché ognuno poi si possa riconoscere. Riportiamo le pagine del bollettino ufficiale della Camera con la proposta di parere.

Merccoledì 21 gennaio 2004

79

Commissione VII

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente la scuola dell'infanzia e il primo ciclo dell'istruzione (atto n. 303).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione;

vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, che delega il Governo, entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore, ad emanare uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione;

visto il parere emesso in data 10 dicembre 2003 dalla Conferenza Unificata;

considerato che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 12 settembre 2003, ha approvato il piano pluriennale di investimenti, come previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della citata legge n. 53 del 2003, a sostegno del sistema educativo nazionale;

considerato che è necessario dare attuazione, gradualmente, alla stessa legge n. 53 del 2003 e che lo schema di decreto legislativo in esame, nel definire le norme generali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione, prevede l'avvio della nuova scuola dell'infanzia, della nuova scuola primaria e della nuova scuola secondaria di primo grado;

verificato che i diversi istituti normativi previsti dallo schema di decreto legislativo non entrano tutti in vigore immediatamente, ma si attuano in tempi diversi secondo specifiche decorrenze stabilite dal Capo V, recante norme finali e transitorie;

considerato che nel decreto vengono confermate, senza variazione alcuna, le finalità educative della scuola dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di primo grado, così come definite dalla legge n. 53 del 2003;

valutato che lo schema di decreto legislativo prevede l'introduzione di maggiore libertà di scelta per le famiglie e di maggiore autonomia didattica ed organizzativa per le istituzioni scolastiche;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 2 sia aggiunto il seguente: «3. Al fine di garantire la continuità educativa di cui al comma 2, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi collegamenti con gli enti locali»;

b) all'articolo 3, dopo il comma 2 sia inserito il seguente: «2-bis. Allo scopo di garantire le attività educative di cui ai precedenti commi, è costituito l'organo di istituto»;

c) all'articolo 4, dopo il comma 5 sia aggiunto il seguente: «6. Le scuole appartenenti al primo ciclo possono essere aggregate tra loro in istituti comprensivi anche comprendenti le scuole dell'infanzia esistenti sullo stesso territorio»;

d) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «diversità individuali», siano aggiunte le seguenti: «ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità»;



I DIBATTITI DELLA CARAVELLA

"La modernità del passato"

L'Associazione Amici della Caravella nel proseguire l'attività istituzionale ha proiettato lunedì 9 febbraio a Roma presso la sala ANICA il documentario edito dall'Istituto Luce "La Roma di Mussolini".

E' seguito un vivace dibattito al quale hanno partecipato il prof. Giuseppe Parlato il prof. Aldo G. Ricci e l'ing. Carlo Fabrizio Carli. Un folto e numeroso pubblico ha seguito con interesse la riuscita manifestazione.

**ASSOCIAZIONE DOCENTI
ITALIANI LINGUA TEDESCA**

www.adilt.it

e-mail: adilt@katamail.com

L'Adilt informa:

Il giorno 22 e 23 gennaio 2004 ha avuto luogo a Rovereto il Convegno "La Qualità nell'apprendimento delle Lingue Straniere" organizzato dall'IPRASE - Trentino, sull' Progetto Alis - Progetto apprendimento delle Lingue Straniere. L'Associazione ADILT ha partecipato al Convegno ed ha assicurato ai Dirigenti dell'IPRASE - Trentino la volontà di collaborare attivamente al Progetto quinquennale "Alis".

Seminari:

Ha avuto luogo il

- Seminario intensivo di formazione per docenti organizzato dall'Ass. Adilt in collaborazione con il Goethe Institut di Roma:

"La lingua tedesca nella scuola media come seconda lingua curricolare alla luce della Riforma della scuola"

Cagliari: CRT "Pacinotti" - Formatori: Prof.ssa Paola Atzeri e Prof.ssa Laura Stame

Date dell'incontro: 7 e 8 Febbraio 2004

E' stato rilasciato un' attestato congiunto dall'Ass. Adilt e Goethe Institut

Ha avuto inizio il:

- Seminario di formazione per docenti organizzato dall'Ass. Adilt in collaborazione con il Goethe Institut di Roma:

"La lingua tedesca nella scuola media come seconda lingua curricolare alla luce della Riforma della scuola"

Roma: Goethe Institut Via Savoia 15 - Formatore: Prof.ssa Rossella Baldelli

Primo Incontro: 11 Febbraio 2004 ore 15.30 - 18.30

Prossimi incontri: 25/2/03; 24/3

Verrà rilasciato un' attestato congiunto dall'Ass. Adilt e Goethe Institut

Avrà luogo il:

- Seminario di formazione per docenti organizzato dall'Ass. Adilt in collaborazione con l'ICIT di Latina "La lingua tedesca nella scuola media come seconda lingua curricolare alla luce della Riforma della scuola"

Roma: ITC. V.Veneto - Latina - Formatore: Prof.ssa Rossella Baldelli

Date dell'incontro: 28-29/2/04

Verrà rilasciato un'attestato congiunto dall'Ass. Adilt, dal Goethe Institut e ICIT di Latina

L'Associazione ADILT - Sez. Cagliari organizza per le quinte classi di scuola elementare un concorso a premi, mirato alla scelta di uno slogan che incentivi lo studio del tedesco come 2ª Lingua curricolare nella scuola media.

Le lingue moderne nella prospettiva della riforma

di Raffaele Sanzo

Berlino

Dopo qualche tempo di assenza dal dibattito sull'insegnamento delle lingue straniere, sento il dovere di portare un contributo dopo il primo impatto con la lettura del decreto legislativo attuativo della legge 53/03.

Finalmente è norma: nella scuola di base si studiano due lingue straniere, con inizio differenziato:

- l'inglese comincia nella prima classe della scuola primaria;

- la seconda lingua straniera comincia nel primo anno della scuola secondaria di primo grado.

Gli operatori di settore sono chiamati ad uno sforzo comune per rendere credibili:

- le innovazioni correlate con il principio della doppia lingua straniera
- i percorsi possibili, che presentano non pochi problemi,
- le ombre e luci parimenti distribuite nell'architettura di sistema

L'intenzione generosa del nostro paese non di offrire lo studio di due lingue straniere, la qual cosa si ritrova ampiamente nei sistemi europei, ma di renderla obbligatoria. Si tratta di una concreta scelta verso la formazione di un cittadino italiano d'Europa.

In queste prime riflessioni, procederò per punti, rinviando ad approfondimenti successivi i molteplici aspetti legate all'innovazione linguistica.

1. Il primo commento che ho avuto modo di fare è riferito agli allievi: possono imparare due lingue straniere contemporaneamente, sia pure a parenze differenziate? La letteratura psicologica, gli studi psicolinguistici, le certezze neurolinguistiche forniscono ampie assicurazioni, confermate dai tanti casi di multilinguismo di bambini che non solo non soffrono queste molteplici competenze, ma anzi le tesaurizzano.

2. quali obiettivi sono ragionevolmente perseguibili e conseguibili? Credo che al di là delle ipotesi, pure ampiamente sperimentate attraverso una

serie di progetti di cui il nostro paese è stato corifeo, occorrerà procedere alla luce dei risultati delle esperienze che si matureranno, presupponendo l'inizio dell'inglese fin dalla prima classe come innovazione in grado di incidere in maniera non marginale sull'intero percorso, ma soprattutto badando a non creare falsi miti o attese non realizzabili. In un mondo in cui si parla di analfabetismi di ritorno nella lingua materna, di incompetenze diffuse nella lingua madre, testimoniate persino dalle prove di concorso sulle quali sono state persino fatte delle facili ironie su pubblicazioni di successo, non dobbiamo pretendere che la scuola arrivi a far conquistare il bilinguismo ad allievi che con le lingue straniere abbiano contatti solo nell'ambito scolastico. Se ne conclude che per evitare frustrazioni, da un lato, attese sopra il possibile, dall'altro, occorre fare un discorso chiarissimo sugli obiettivi possibili e una negoziazione intellettualmente onesta con i destinatari, famiglie e allievi. Per esempio: se il nostro contratto e quello di condurre tutti gli allievi verso le abilità delineate nelle indicazioni, quello rappresenta il contratto, che peraltro non è rigido e lascia ampio margine alla scuola per una intensa azione di taratura degli obiettivi e dei contenuti.

3. il personale docente rappresenta da tempo l'ambito di intervento di massicci investimenti da parte dell'Amministrazione.

Occorrerà approntare una politica su due distinti binari: la formazione iniziale e la formazione in servizio, soprattutto, che abiliti i docenti ai nuovi ordinamenti. Mi pare che sia inevitabile disporre di insegnanti in grado di insegnare due lingue a due distinti livelli di competenza.

Mi pare che l'Amministrazione sia in grado di prevedere itinerari utili perché nel medio periodo si arrivi a disporre di tali competenze. La mia esperienza mi insegna che le disponibilità si possono reperire, occorre

redigere un progetto consapevole, chiaro, precisato nei tempi, finalizzato e possibile. Non si deve pensare che l'Amministrazione sia il solo soggetto in grado di pensare. Sono convinto che, come è stato già fatto, che si provvederà a raccogliere le indicazioni di tutti i soggetti coinvolti, dal singolo docente ai soggetti istituzionali interessati, dirigenti, esperti, università, enti culturali stranieri e oltre.

4. ho lasciato alla ultima riflessione il tema apparentemente più scottante: quante ore a settimana per quale lingua, distribuite come, organizzate da chi. La risposta più semplice potrebbe prevedere che si attenuino le attività in lingua inglese per rinforzare energeticamente quelle nella seconda lingua. Mi chiedo solo: perché? Credo che in questo, come per altri ambiti, la scuola e il territorio debbano giocare un ruolo preminente. Le vocazioni della scuola e del territorio indicheranno le scelte, anche in vista dell'armonizzazioni dei percorsi a questo livello di scolarità con la scolarità successiva, della quale non si può tener conto. Questa impostazione riporta alla definizione degli obiettivi dell'inglese e della seconda lingua straniera e implica necessariamente una attenta pianificazione delle ore curriculari obbligatorie, definite, però, a livello di singola istituzione scolastica e di enti locali.

Ciascuno degli ambiti delineati porta con sé non pochi problemi irrisolti, dall'organico dei docenti alla formazione iniziale e in servizio, alle classi di concorso, per finire con le implicazioni psico pedagogiche, didattico - metodologiche che attingono all'allievo e al docente allo stesso tempo. Ma si tratta appunto di problemi non ancora risolti, non irrisolvibili. Un dibattito sereno, non ideologico, orientato positivamente alla individuazione di ciò che è possibile e realmente possibile aiuterà tutti ad avviarsi in questa nuova avventura di riforma di sistema.



Per una Comunità plurilinguistica

E' del mese scorso la notizia che il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso all'insegnamento precoce della lingua italiana nelle scuole tedesche come strumento per l'apprendimento della seconda lingua, perché sarebbe in conflitto con l'art 19 dello Statuto di autonomia. Francamente non comprendo in che modo questo progetto, sostenuto dalla quasi totalità delle forze politiche, pur se con qualche distinguo, e dimostratosi valido in tutte le realtà plurilinguistiche che lo hanno adottato, arrivi a violare il citato articolo. La sentenza appare quantomeno discutibile, in contrasto con quanto sancito da una precedente sentenza dello stesso Consiglio di Stato e con quanto disposto da legge provinciale che da almeno 15 anni autorizza l'insegnamento precoce del tedesco nelle scuole elementari in lingua italiana. Simile decisione, oltre ad arrecare danni immediati sul piano dell'organizzazione didattica e del mantenimento dei posti di lavoro, di fatto ci riporta indietro di 30 anni, non solo sotto il profilo didattico, ma anche e soprattutto perché viene a mancare uno degli strumenti fondamentali per la conoscenza della lingua e della cultura dell'altro gruppo, presupposti basilari per una terra

come la nostra dove tali, conoscenze sono importantissime, per arrivare ad una piena integrazione e convivenza fra i due gruppi linguistici. A questo punto è auspicabile, oltre che determinante un coinvolgimento di tutte le parti interessate, di tutte le bandiere politiche, a difesa del progetto. Ci auguriamo che si riesca a creare un fronte comune di tutte le forze politiche, di lingua italiana e tedesca, affinché si trovi una soluzione ed il progetto non vada perduto, a garanzia del futuro dei nostri figli. In una terra che ama definirsi mitteleuropea, crocevia di culture, sono inaccettabili e antistoriche posizioni che non esitano a sacrificare sull'altare degli interessi politici, della demagogia e della xenofobia, la convivenza, lo sviluppo culturale, sociale ed economico. Non è più possibile accettare posizioni vetero-nazionalistiche che non comprendono che nell'Europa moderna e nella società e nelle culture contemporanee, le lingue sono un patrimonio collettivo e non baluardo di singoli gruppi.

Prof.ssa Antonella Biancofiore
F.I.S. Federazione Italiana Scuola
Bolzano

Associazione Ispanisti Italiani della Scuola

AISPI-SCUOLA

www.aispiscuola.it

aispi.scuola@tiscalinet.it

DUE IMPORTANTI APPUNTAMENTI PER I DOCENTI DI LINGUE...E NON SOLO!

Il prossimo 18 FEBBRAIO 2004 si svolgerà a Ferrara, presso il liceo classico "L. Ariosto", via Arianova 19, un Seminario intensivo dal titolo "Dal visibile all'invisibile. Indagare i processi di apprendimento con una didattica metacognitiva". Il Seminario sarà tenuto dalla Prof.ssa Graziella Pozzo (ricercatrice didattica e specialista nel campo) e sarà aperto a tutti gli insegnanti di L1 e L2 interessati ad acquisire consapevolezza del lavoro in classe ed a qualificare la loro professionalità docente. Data la trasversalità del tema, si è ritenuto importante coinvolgere anche i docenti di L1 che tanto peso hanno nella didattica e nelle dinamiche di classe. Il programma e gli orari del Seminario possono essere consultati sin da ora nel sito di aispi-scuola.

Nei giorni 5 e 6 MARZO 2004 si svolgerà a Roma, presso l'aula Magna del Liceo-Ginnasio "T. Tasso", via Sicilia 168 (zona Piazza Fiume, raggiungibile dalla Stazione Termini con gli autobus n. 86, 92, 217, 360), il Convegno nazionale di aispi-scuola al quale sarà abbinato, come di consueto, un Seminario didattico sul tema "Evaluación de la competencia comunicativa y Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas". Il Seminario, che si terrà nel pomeriggio del 5 e nell'intera giornata del 6, sarà tenuto dalla Prof.ssa Sonsoles Fernández, asesora lingüística della Consejería de Educación de la Embajada de España de Lisboa, che da anni si occupa approfonditamente della valutazione. Il Seminario è aperto a tutti gli insegnanti di E/LE delle scuole di ogni ordine e grado. Riteniamo che l'importanza del tema trattato possa interessare un gran numero di docenti alle prese con l'eterno problema della valutazione. Anticipiamo i contenuti del seminario che riguarderanno i seguenti punti:

- Creencias y representaciones sobre la evaluación
- ¿Qué evaluar? La evaluación de la competencia comunicativa.
- Criterios de evaluación
- Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas
- Evaluación continua/formativa
- Tipos de pruebas
- Confección de exámenes

Il programma e gli orari potranno essere consultati nei prossimi giorni sul sito di aispi-scuola, www.aispiscuola.it dove sarà disponibile anche una lista di alberghi della zona interessata.

Tutti gli interessati a partecipare al Convegno-Seminario sono pregati di comunicare con anticipo, via e-mail la loro adesione al seguente indirizzo: info@aispiscuola.it

Per la partecipazione è richiesto un contributo minimo alle spese di 15,00 che potranno essere versati il giorno stesso, prima dell'inizio del Seminario.

Parigi: 10 febbraio 1947 "diktat" all' Italia.

Finalmente dopo 50 anni si alza il sipario sull'olocausto italiano, una tragedia che ha colpito gli italiani delle province di Fiume, Gorizia e Zara e che ha provocato l'esodo di 350.000 nostri connazionali dalla Venezia Giulia, dall'Istria re dalla Dalmazia a seguito dell'iniquo trattato di Pace firmato il 10 febbraio del 1947 a Parigi. Il merito di questa campagna sensibilizzazione va ascritto alle iniziative della Regione Lazio che ha voluto dedicare questa data alla celebrazione dei valori nazionali. Nei giorni scorsi la camera dei deputati ha votato a larga mag-

Una testimonianza dall'estero

L'Italia ufficiale celebrerà il 10 febbraio, per il secondo anno consecutivo, la giornata della memoria, dedicata al ricordo di quel trattato di pace punitivo (Parigi, 10 febbraio 1947) che comportò la perdita delle terre dell'Adriatico Orientale e l'esodo di più di 300.000 Istriani, Fiumani e Dalmati.

Noi venimmo via per sfuggire al regime comunista jugoslavo e alla sua politica di sopraffazione e di denazionalizzazione, vera e propria pulizia etnica condotta ai nostri danni tra episodi spesso di un'alucinante violenza.

In Italia, dopo più di mezzo secolo d'ignoranza, d'insensibilità e d'indifferenza, sono intervenuti dei cambiamenti. Accogliendo un augurio espresso anni prima da Montanelli, Fini ha chiesto ufficialmente scusa ai profughi giuliano-dalmati e ai loro discendenti per la maniera in cui l'Italia li ha per tanti anni trattati. Alcune piazze e alcune strade sono state intitolate alle vittime degli eccidi commessi dai partigiani di Tito. Il stato emesso un francobollo per commemorare il nostro esodo. Un altro per ricordare il liceo ginnasio "G. R. Carli" di Písino d'Istria. Ma la posta con questi nuovi francobolli è giunta troppo

tardi per i miei genitori e per tanti altri, che si sono spenti lontani dalle amate terre, lasciando ai superstiti il lutto per quel mondo distrutto. Finalmente, mi sono detto, finalmente un popolo esce dall'ombra. Un popolo che ha dovuto un'infinità di volte sorbirsi l'attributo di 'slavo', mentre tenaci i mass media italiani hanno sempre usato solo il nome croato per le nostre località di nascita dall'antico nome italiano. Il non riconoscimento - ad un individuo, ad un gruppo, ad un popolo - del suo passato e della sua identità è un grave diniego che fa tremendamente male. I Giuliano-Dalmati e i loro figli si sono inseriti pacificamente e silenziosamente nei nuovi approdi. Noi esuli non abbiamo espresso violenze, terrorismo e neppure un revanscismo urlante. Nella mite Italia è fiorito invece il terrorismo delle Brigate Rosse; rosse come la stellaemblemata dei nostri carnefici.

I Giuliano-Dalmati hanno avuto diritto, in Italia, per tanti anni, alla celebrazione di Tito e del suo magnifico mosaico di popoli. Alla fine però il laboratorio jugoslavo, edificato anche sui nostri morti, è esploso nel sangue. Il "nuovo uomo socialista", esperto in autogestione e campione d'antifascismo, ha potuto

riproporre ai suoi vicini di casa la pulizia etnica e gli antichi metodi di morte. Questa volta, però, sotto i riflettori dei mass media.

Gli esuli Giuliano-Dalmati avevano proposto come data di commemorazione della propria tragedia il 27 gennaio, giorno della memoria degli Ebrei. Ma non è stato permesso. Sul proscenio della storia non c'è posto per tutti. Hollywood e Cinecittà ce lo insegnano. Insomma, bisogna stare attenti a non confondere le vittime tra di loro. Che la giovane Nonna Cossetto, violentata da 17 aguzzini, e poi massacrata, avesse in fondo meritato la sua sorte? Ecco una pista di studio interessante. Nell'Italia dell'antipatriottismo, l'apertura agli esuli trova i suoi baldi resistenti.

Per certuni di Rifondazione comunista, sui morti della foiba di Basovizza "non c'è nulla di dimostrato". A Marghera, per l'intolazione di una piazza ai trucidati delle foibe, un commando di estrema sinistra ha sferrato un attacco violento contro i partecipanti.

Diverse targhe ricordo sono state vandalizzate. Per la prima volta si parla, comunque, di noi: il popolo che non era mai esistito.

Al di là delle ideologie, dei discorsi di parte e di partito, dei distinguo e delle insinuazioni, e anche al di là dei clichés retorici e dell'inevitabile commozione, che si riconosca infine che quel trattato di pace sancì la sconfitta dell'Italia, con una resa incondizionata, e con la mutilazione del territorio nazionale, e con l'esodo di una popolazione inerme che ha vissuto delle tremende pagine di storia.



IL CONFINE DELLA DISCORDIA. Una cartina rielaborata da un giornale jugoslavo del 1950. La linea più scura è il confine ancora in vigore tra Italia e Slovenia. Quella più sottile indica come sarebbe stato il confine secondo la volontà dei partigiani comunisti in accordo con Tito.

dal "Secolo d'Italia" del 7 febbraio 2004

Un volantino slavo del 1943: un esempio di furore ideologico contro la nostra gente

Roma. Riceviamo da Alida Gasperini, figlia di esuli istriani, italiana orgogliosa e coraggiosa, il testo di un volantino inedito scritto in slavo (poi tradotto in italiano) che testimonia le discriminazioni di carattere ideologico e le esecuzioni, in periodi precedenti l'armistizio dell'8 settembre, messe in atto dalle bande slave comuniste operanti lungo i confini italiani.

Quinto Comando I battaglione «Ljube Serčerja», Kro, N. 416 - Al fronte - 3/2/1943 - Riservato. Al Comando reparto Dolomiti - Al fronte. A seguito degli ordini orari impartiti dal comandante del 3° gruppo, tutti gli uomini mobilitati devono essere sottoposti ad un interrogatorio da parte di una commissione composta da 3 a 5 persone al 100% comunisti. Le domande riguarderanno il comunismo: qual'è lo scopo del comunismo, chi sono gli esponenti mondiali del comunismo. La stessa procedura, necessario adottare nel caso venga catturato qualche Tedesco o Italiano. Quelli che sapranno rispondere alle domande sopra indicate e dimostreranno interesse per il comunismo si possono temporaneamente arruolare. Fino a quando non avremo in dotazione learni, saranno muniti di divise da lavoro. In questo modo saremo sicuri di creare un organico composto al 100% dai comunisti. Tutti quelli che non sanno nulla della storia del comunismo e non dimostrano interesse per quest'idea, bisogna liquidarli. Dal 15 dicembre ad oggi hanno disertato dai nostri reparti niente meno che il 95% delle persone mobilitate. Questo non deve più succedere. La liquidazione dei condannati a morte deve essere eseguita nel segreto più assoluto. Voi stessi sarete responsabili qualora gli atti di cui sopra trapelassero al pubblico. Per l'esattezza dell'esecuzione. Morte al fascismo - Libertà al popolo. Firmato: Il Commissario politico Friz Novak»



Un'immagine della città di Zara distrutta dai bombardamenti

Claudio Antonelli Montréal, Canada

9 e 10 Febbraio
Celebrazione dei Valori Nazionali

LA PIÙ GRANDE RICCHEZZA DELL'ITALIA SONO GLI ITALIANI.

REGIONE LAZIO
L'ITALIA NEL CUORE

L'AMORE PER LA PATRIA È UN PATRIMONIO DI TUTTI NOI.

9 febbraio
Giornata Celebrativa della Repubblica Romana
Roma - ore 10.30 e 11.00
Cerimonia con distribuzione di una copia di libri di storia e di un documento di riconoscimento di Roma Capitale e di un francobollo commemorativo della Repubblica Romana.

10 febbraio
Giornata Commemorativa dei Martiri delle Foibe
Roma, Teatro Valle - ore 10.00
Presentazione e proiezione del film "Una storia negata" del regista giuliano - dalmato del Lazio nel dopoguerra, con la partecipazione di un esule. Via del Teatro Valle, 21. Ingresso libero. Per informazioni: www.foibe.it

Roma, Gianicolo - ore 11.30
Inaugurazione della mostra "Una memoria che perdura" del 100° anniversario della Repubblica Romana.

Roma, Archivio di Stato - ore 17.00
Presentazione di un volume di storia della Repubblica Romana, della Repubblica Italiana, della Repubblica Italiana.

Roma - ore 21.00
Conferenza commemorativa con proiezione di filmati storici.

Una legge per istituire il "Giorno del Ricordo"

gioranza l'istituzione della "Giornata del Ricordo". Ma non basta: è necessario fare autentica giustizia e non fermarsi alla ritualità. E' doveroso perseguire i mandanti e gli esecutori degli assassini delle foibe, rendere effettivi e reali e non simbolici i risarcimenti per i beni abbandonati dai nostri connazionali e rivedere il Trattato di Osimo che ha sancito il passaggio della zona B di Trieste alla ex Jugoslavia. Altri atteggiamenti compromissori da parte del Governo avrebbero ancora una volta il significato di un oltraggio ai morti ed una beffa ai superstiti.

Lettera inviata dal collega Luca Lattanzi, Segretario Nazionale dell'AESPI di Milano

Le "amnesie" della Storia

Lettera aperta

alla Prof.ssa Pervinca Giulietta Paccini
Preside delle Scuole Pubbliche di Milano
2 e Redecesio;

a tutti i Docenti;

al Signor Sindaco
Dr. Bruno Colle

e agli Assessori del Consiglio Comunale
di Segrate

Gli italiani hanno preso coscienza che l'Olocausto sia stata una delle grandi tragedie del XX° Secolo. Per oscuri giochi di potere e convenienze politiche, altre tragedie consumatesi nel dopoguerra sono invece cadute nell'oblio e nell'indifferenza. Con quasi sessant'anni di ritardo l'opinione pubblica incomincia solo oggi a sentir parlare degli eccidi delle foibe e della pulizia etnica messa in atto dagli slavi di Tito ai danni della popolazione giuliano-dalmata, autotona da secoli sulla loro terra. La barbarie titina fu programmata e attuata scientificamente con lo scopo di balcanizzare la frontiera orientale italiana, prima latina, poi bizantina e veneta per oltre due millenni. Quei tristi eventi si sono conclusi con un esodo di massa, poiché gli italiani dell'Istria di Fiume e della Dalmazia dovettero subire, senza che nessuno muovesse un dito in loro difesa, la violenza slava. Il diktat imposto dai vincitori costrinse la popolazione ad abbandonare la loro terra per non sottostare alla schiavitù di un regime totalitario che imponeva un'altra lingua, cancellava i diritti umani e decretava l'ateismo di stato. La maggior parte degli esuli furono accolti in Patria con ostilità da connazionali male informati, ma soprattutto non preparati a ricevere un'ondata di profughi di proporzione biblica: un esercito di disperati che per sopravvivere alle sopercherie della storia dovette spandersi in tutto il mondo. Con il suo sacrificio la gente giulia ha pagato di tasca propria il debito di guerra per la sconfitta

1954-2004 Cinquant'anni dall'esodo dalla Zona B



degli italiani.

Ma, mentre l'Olocausto ha sempre avuto l'onore del ricordo, com'era giusto che fosse, le Foibe e l'Esodo sono state dimenticate con colpevoli silenzi.

Un istriano ignoto ha scritto: "...le candele per noi accese si stanno spegnendo ad una ad una. La notte volge al termine, né ci sarà l'alba. Un giorno, forse, si parlerà di un popolo che per vivere libero andò a morire lontano; lontano dal proprio mare e dalla propria terra, che vista dall'alto sembra un cuore insanquinato".

A quasi sessant'anni dalla fine del conflitto e dell'esodo, gli istriani, i fiumani e i dalmati chiedono il diritto di entrare nella Storia ufficiale del nostro Paese e di essere ricordati il 10 febbraio. Data in cui, nel 1947 firmando a Parigi il Trattato di Pace, l'Italia cedette alla Jugoslavia di Tito parte della Venezia Giulia e della Dalmazia. A coloro che lì erano nati e vissuti per generazioni fu chiesto di optare se diventare jugoslavi e rimanere sulla propria terra o continuare a essere italiani e lasciarla per sempre.

Oltre 350.000 persone intrapresero la via dell'esilio come un scelta di libertà. Noi, Barbara Tarticchio Narri e Simona Tarticchio Mottola, con l'orgoglio di figlie, sentiamo il dovere di onorare nostro padre Piero Tarticchio (pittore e scrittore, esule da Pola) l'uomo che ci ha insegnato i

veri valori della vita, nonostante le sofferenze da lui patite per la perdita di suo padre, nostro nonno Lodovico, il quale dovette subire il martirio della foiba unicamente perché era italiano; chiediamo, a nome delle centinaia di migliaia di esuli dimenticati, che anche le scuole di Segrate, alle quali abbiamo affidato la formazione culturale dei nostri figli, rendano onore ai Martiri delle Foibe e ricordino il 10 febbraio quale Giornata della Memoria dell'Esodo degli istriani, fiumani e dalmati. Chiediamo inoltre un momento di riflessione, in attesa che quella pagina di Storia tenuta nascosta per oltre mezzo secolo - quasi fosse una vergogna nazionale - possa essere riscritta nella sua drammatica verità e fatta conoscere a tutti gli italiani.

Con stima.

Barbara Tarticchio Narri, madre di Alessandro Narri alunno della la classe nella Scuola Media di Redecesio e di Francesca Narri alunna presso la Scuola Materna di Redecesio; Simona Tarticchio Mottola, madre di Martina Mottola alunna della la classe nella Scuola Media di Milano 2.

EMENDAMENTO

1. La Repubblica riconosce il giorno 10 febbraio, quale «Giorno del Ricordo» al fine di ricordare la tragedia degli italiani uccisi nelle foibe e l'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra.

2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. E altresì favorita la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende.

3. Il «Giorno del Ricordo» di cui al comma 1 è considerato solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Esso non determina riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici, né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977 n. 54,

Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

NO
al
salario!

Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di € 5 sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

Segrate, 4 febbraio 2003

NUOVA SCUOLA

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2004, n. 59

Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

omissis

EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

Scuola dell'infanzia

Art. 1

Finalità della scuola dell'infanzia

1. La scuola dell'infanzia, **non obbligatoria** e di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il **profilo educativo** e la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.

2. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia. **A tali fini si provvede attraverso ulteriori decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53, nel rispetto delle modalità di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8 della predetta legge.**

3. **Al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle Regioni degli Enti locali.**

Art. 2

Accesso alla scuola dell'infanzia

1. Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 3

Attività educative

1. L'orario annuale delle attività educative per la scuola dell'infanzia, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apparta modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell'infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti curano la personalizzazione delle attività educative, attraverso la relazione con la famiglia in continuità con il primario contesto affettivo e di vita delle bambine e dei bambini. Nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche sono attuate opportune forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in continuità con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.

3. **Allo scopo di garantire le attività educative di cui ai commi 1 e 2 è costituito l'organo di istituto.**

4. La scuola dell'infanzia cura la documentazione relativa al processo educativo ed, in particolare all'autonomia personale delle bambine e dei bambini, con la collaborazione delle famiglie.

CAPO II

Primo ciclo di istruzione

Art. 4

Articolazione del ciclo e periodi

1. Il primo ciclo d'istruzione è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata dalla sua specificità. Esso ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione.

2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolata in un primo anno, raccordato con la scuola dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali.

3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.

4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale.

5. Il primo ciclo di istruzione **ha configurazione autonoma rispetto al secondo ciclo di istruzione** e si conclude con l'esame di Stato.

6. **Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere aggregate tra loro in istituti comprensivi anche comprendenti le scuole dell'infanzia esistenti sullo stesso territorio.**

CAPO III

La scuola primaria

Art. 5

Finalità

1. La scuola primaria, **accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità**, promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative all'alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile.

Art. 6

Iscrizioni

1. Sono iscritti al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il

31 agosto dell'anno di riferimento.

2. Possono essere iscritti al primo anno della scuola primaria anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 7

Attività educative e didattiche

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, **oltre a quanto previsto al comma 2.**

2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi, e **la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione.** Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.

3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.

4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, **nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 330 ore annue fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15**, è costituito l'organo di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.

6. Il docente al quale sono affidati i compiti previsti dal comma 5 assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali.

7. Il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal piano dell'offerta formativa e di criteri generali definiti dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di istituto, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, fermo restando quanto previsto dal comma 6.

8. Le istituzioni scolastiche definiscono le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche sulla base del piano dell'offerta formativa, delle disponibilità strutturali e dei servizi funzionanti, fatta salva comunque la qualità dell'insegnamento-apprendimento.

9. **Nell'organizzazione dell'orario settimanale i criteri della programmazione delle attività educative devono rispettare una equilibrata ripartizione dell'orario quotidiano tra le attività obbligatorie e quelle opzionali facoltative.**

Art. 8

La valutazione nella scuola primaria

1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.

2. I medesimi docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, all'interno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.

4. **Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.**

CAPO IV

Scuola secondaria di primo grado

Art. 9

Finalità della scuola secondaria di I grado

1. La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.

Art. 10

Attività educative e didattiche

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie, di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, **oltre a quanto previsto al comma 2.**

2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, e con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e **la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione.** Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.

1° D E C R E T O

3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.

4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 231 ore annue fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15, è costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 è affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento e di tutorato degli alunni, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.

Art. 11

Valutazione, scrutini ed esami

1. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.

2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.

3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio al terzo anno, avendo cura di accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del biennio, valutando altresì il comportamento degli alunni. Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere l'allievo alla classe successiva all'interno del periodo biennale.

4. Il terzo anno della scuola secondaria di I grado si conclude con un esame di Stato.

5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, e i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o due anni.

6. All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età.

7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.

CAPO V

Norme finali e transitorie

Art. 12

Scuola dell'infanzia

1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione, **volta anche alla definizione delle esigenze di nuove professionalità e modalità organizzative**, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la disponibilità dei posti, la reattività delle strutture, la funzionalità dei servizi, e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità. **Dovrà essere favorita omogeneità di distribuzione, sul territorio nazionale, dei livelli di servizio, senza penalizzare o limitare le opportunità esistenti.** Alle stesse condizioni e modalità, per gli anni scolastici successivi può essere consentita un'ulteriore, graduale anticipazione, fino al limite temporale di cui all'articolo 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI), **salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4 della legge 28 marzo 2003, n.53**, a modulare le anticipazioni, garantendo comunque il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 18.

2. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino all'emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, si adotta in via transitoria l'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo individuato nell'allegato A.

Art. 13

Scuola primaria

1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi può essere consentita, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, fino al limite temporale previsto dal precedente articolo 6, comma 2.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto sono avviate, dall'anno scolastico 2003-2004, la prima e la seconda classe della scuola primaria e, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, la terza, la quarta e la quinta classe.

3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, l'avvio del primo ciclo di istruzione ha carattere di gradualità. Fino all'emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo individuato nell'allegato B, facendo riferimento al profilo educativo, culturale e professionale individuato nell'allegato D.

Art. 14

Scuola secondaria di I grado

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 è avviata la prima classe del biennio della scuola secondaria di primo grado; saranno successivamente avviate, dall'anno scolastico 2005-2006, la seconda classe del predetto biennio e, dall'anno scolastico 2006-2007, la terza classe di completamento del ciclo.

2. Fino all'emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo individuato nell'allegato C, facendo riferimento al profilo educativo culturale e professionale individuato nell'allegato D.

3. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento per l'anno scolastico 2004/2005, e fino alla messa a regime della scuola secondaria di primo grado, l'assetto organico delle scuole secondarie di primo grado, come definito dall'articolo 10, comma 4, viene confermato secondo i criteri fissati nel decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782.

4. In attesa dell'emanazione del regolamento governativo di cui al comma 2, le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia didattica ed organizzativa, provvedono ad adeguare la configurazione oraria delle cattedre e dei posti di insegnamento ai nuovi piani di studio allegati al presente decreto.

5. Ai fini dell'espletamento dell'orario di servizio obbligatorio il personale docente interessato ad una diminuzione del suo attuale orario di cattedra viene utilizzato per le finalità e per le attività educative e didattiche individuate, rispettivamente, dall'articolo 9 e dall'articolo 10.

6. Entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono ridefinite le classi di abilitazione all'insegnamento in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo grado.

Art. 15

Attività di tempo pieno e di tempo prolungato

1. Al fine di realizzare le attività educative di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3 e all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, è confermato in via di prima applicazione, per l'anno scolastico 2004/2005, il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per l'anno scolastico 2003/2004 per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato ai sensi delle norme previgenti. Per gli anni successivi, ulteriori incrementi di posti, per le stesse finalità, possono essere attivati nell'ambito della consistenza dell'organico complessivo del personale docente dei corrispondenti ordini di scuola determinata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 16

Frequenza del primo ciclo dell'istruzione

1. Restano in vigore, in attesa dell'emanazione del decreto legislativo con il quale sarà ridefinito ed ampliato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n.53, l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 34 della Costituzione, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il caso di mancata frequenza del primo ciclo dell'istruzione.

Art. 17

Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.

2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, nel territorio della provincia di Trento, il presente decreto si applica compatibilmente con quanto stabilito dall'Intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la provincia autonoma di Trento sottoscritta il 12 giugno 2002, come integrata il 29 luglio 2003; in particolare sono fatte salve, per i tre anni scolastici successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, le iniziative finalizzate all'innovazione, relative al primo ciclo dell'istruzione avviate sulla base della predetta intesa a partire dal 1° settembre 2003.

Art. 18

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 2, dell'articolo 12, comma 1, dell'articolo 13, comma 1, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con i fondi previsti allo scopo dall'articolo 7, com 5 della legge n.53 del 2003

Art. 19

Norme finali e Abrogazioni

1. Sono fatti salvi gli interventi previsti, per gli alunni in situazione di handicap, dalla legge 5 febbraio 1992, n.104.

2. Le espressioni «scuola materna», «scuola elementare» e «scuola media» contenute nelle disposizioni vigenti si intendono sostituite dalle espressioni, rispettivamente, «scuola dell'infanzia», «scuola primaria» e «scuola secondaria di primo grado».

3. Le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi: articolo 99, commi 1 e 2; articolo 104; articolo 109, commi 2 e 3; articolo 118; articolo 119; articolo 128, commi 3 e 4; articolo 145; articolo 148; articolo 149; articolo 150; articolo 161, comma 2; articolo 176; articolo 177; articolo 178, commi 1 e 3; articolo 183, comma 2; articolo 442.

4. Le seguenti disposizioni del testo unico di cui al comma 3 sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del presente decreto: articolo 129; articolo 130; articolo 143, comma 1; articolo 147; articolo 162, comma 5; articolo 178, comma 2.

5. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.

6. Al testo unico di cui al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 100, comma 1 le parole «di cui all'articolo 99» sono soppresse;

b) all'articolo 183, comma 1, le parole «a norma dell'articolo 177, comma 5» sono soppresse.

7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca*
TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*
MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*
MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, il Guarasigilli: CASTELLI

SPERIAMO BENE!

(continuazione da pagina 1)

segmento scolastico. Perché offrire il destro alle strumentalizzazioni e avventurarsi in quella logica numerica da cabala presentando il tempo scuola differenziato per numeri? Forse per confondere e raccontare bugie all'opinione pubblica? Come si può affermare che la scuola deve essere di qualità, perché i ragazzi debbono vincere le sfide del futuro in un mondo sempre più globalizzato, e poi ridurre il tempo obbligatorio del loro impegno scolastico?

Sono questi gli aspetti più inquietanti, che turbano la coscienza degli operatori della scuola.

Altri se ne potrebbero aggiungere se si considera la realizzazione del secondo canale dell'istruzione superiore, che dovrà avere pari dignità con quella dei vari licei, e la imminente riforma Costituzionale che prevede il passaggio alle Regioni di definite competenze e ambiti in materia di istruzione (quota del 15%).

Si è fatto un gran parlare sulla stampa dell'attuale riforma del sistema scolastico e più di qualche giullare l'ha voluta paragonare, per enfatizzarla, a quella di Gentile; noi ci permettiamo sommessamente di ricordare che dopo quella ce ne furono altre altrettanto importanti: (Bottai 1940), (Biggini 1944), (Arangio Ruiz 1945) e (Gui 1962). Questa sarà sicuramente importante e attesa perché arriva dopo 40 anni, ma l'accostamento a quella di Gentile non regge, se si considera l'impianto e la forza culturale di quest'ultima.

La manifestazione di protesta indetta per il 28 febbraio da parte di tutti i sindacati della scuola coglie sicuramente un malessere del mondo scolastico attualmente molto forte, e la partecipazione dirà quanto esso sia profondo.

Riteniamo che le grandi riforme si facciano con il consenso che aggrega e coniuga cultura e volontà forti.

Non vorremmo che si ripetesse oggi nella scuola - in forma più grave - l'esperienza del "Concorso" di Berlingueriana memoria, che come tutti ricordano, fu rovinosa: oggi che la posta in gioco è assai più rilevante (si tratta della riforma dell'intero sistema scolastico), i contraccolpi provocherebbero un autentico naufragio.

A.S.

Riforma al via,

(continuazione da pagina 1)

mo anno di scuola dell'infanzia, ma non si è voluto nemmeno tener conto delle indicazioni del Gruppo di Lavoro coordinato dal prof. Bertagna circa il riconoscimento di un "credito formativo" agli alunni che frequentano i tre anni di scuola dell'infanzia.

2 - L'attacco frontale all'autonomia delle istituzioni scolastiche. L'organizzazione oraria (con una riduzione del tempo-scuola obbligatorio), la diversa configurazione dei docenti (con l'introduzione del docente "tutor"), l'offerta formativa schiacciata sulle richieste delle famiglie, così come vengono definiti dall'art. 7 del decreto legislativo, rappresentano una sostanziale coercizione dell'autonomia progettuale delle scuole.

Sono elementi che condizionano in modo pesante la crescita della reale qualità della scuola, anche se alcune novità introdotte possono aprire scenari produttivi di proficui cambiamenti per il futuro: l'introduzione del portfolio delle competenze, la personalizzazione dei piani di studio, la didattica laboratoriale, l'alleggerimento dei contenuti disciplinari a favore di una metodologia dell'imparare ad imparare, la valorizzazione dei talenti individuali.


Vogliamo almeno sperare che le direttive e le ulteriori disposizioni che seguiranno l'emanazione del decreto possano, in parte, lasciare intravedere maggiori margini di autonomia e di progettualità per le scuole. Il testo del primo decreto, infatti, lascia ancora aperti numerosi problemi che consiglierebbero di procedere gradualmente e di lasciar spazio a possibili modifiche e aggiustamenti che ogni processo innovatore dovrebbe fisiologicamente prevedere.

La realizzazione pratica di cambiamenti che interessano a tutto campo la scuola primaria comporta inevitabilmente alcuni "nodi" tecnici che potranno essere risolti soltanto in un'ottica di gradualità e di flessibilità.

Su questo terreno la Federazione Italiana Scuola è impegnata fin da ora a sottolineare e a chiedere al ministero di eliminare quelle rigidità introdotte dalla nuova normativa, difendendo l'autonomia delle scuole.

Ora, soprattutto, occorre aprire il confronto sui problemi reali che la riforma mette sul tappeto, abbandonando gli inutili isterismi dei sindacati di partito, e ragionando intorno alle concrete soluzioni possibili.

Roberto Santoni
dirigente scolastico
Direzione Didattica di Bassano Romano
(Vt)



**FAI CONOSCERE
L'ASSOCIAZIONE
"KIRNER"
AL COLLEGA
PIÙ CARO:
TE NE SARÀ
GRATO**

INIZIATIVE F.I.S.

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN GIORNALISMO PER GIOVANI STUDENTI

"DIVENTARE GIORNALISTI OGGI"

La Federazione Italiana Scuola d'intesa con la casa editrice Pagine, organizza corsi privati di specializzazione giornalistica (storia, teoria e scrittura) con professionisti e docenti universitari del settore

PROGRAMMA DEI CORSI:

- TEORIA DELLA COMUNICAZIONE GLOBALE

- EVOLUZIONE DEI MEDIA

- STORIA DEL GIORNALISMO

- COME SI LEGGE UN GIORNALE

- COME SI SCRIVE UN GIORNALE

- ESERCITAZIONI SCRITTE (articolo, pastone, inchiesta, servizio, intervista, sintesi, comunicato)

- PROVA SCRITTA FINALE

CORSI DI TRE MESI, DUE LEZIONI A SETTIMANA PER UN TOTALE DI 72 ORE

- Al termine dei corsi la Casa Editrice Pagine rilascerà un diploma professionale -

Le domande dovranno pervenire presso la Casa Editrice Pagine, via Gualtiero Serafino, 8 (06139738665 oppure 06139738949; fax 06/39738771; e-mail: info@pagine.net) sito: Internet www.pagine.net) entro e non oltre il 31 marzo 2004.

Gli interessati dovranno essere muniti di computer portatile.

Stage garantiti presso nostri quotidiani e riviste

PARERE

(continuazione da pagina 2)

Mercoledì 21 gennaio 2004

- 80 -

Commissione VII

e) all'articolo 7:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per gli allievi», siano aggiunte le seguenti: «e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione»;

2) al comma 4, dopo le parole: «1 e 2», siano aggiunte le seguenti: «nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa fino ad un massimo di 330 ore annue»;

3) al comma 7, dopo le parole: «collegio dei docenti», siano aggiunte le seguenti: «e dal consiglio di circolo o di istituto»;

4) dopo il comma 8, sia aggiunto il seguente: «9. Nell'organizzazione dell'orario settimanale i criteri della programmazione delle attività educative devono rispettare una equilibrata ripartizione dell'orario quotidiano tra le attività obbligatorie e quelle opzionali facoltative»;

f) all'articolo 10:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per gli allievi», siano aggiunte le seguenti: «e la cui frequenza è gratuita»;

2) al comma 4, dopo le parole: «1 e 2», siano aggiunte le seguenti: «nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa fino ad un massimo di 330 ore»;

g) all'articolo 12, alla fine del comma 1, sia aggiunto il seguente periodo: «Dovrà essere favorita omogeneità di distribuzione sul territorio nazionale dei livelli di servizio, senza penalizzare o limitare le opportunità esistenti.»;

h) all'articolo 14, dopo il comma 2, siano aggiunti i seguenti:

«3. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento per l'anno scolastico 2004-2005, e fino alla messa a

regime della scuola secondaria di primo grado, l'assetto organico delle scuole secondarie di primo grado, come definito dall'articolo 10, comma 4, è confermato secondo i criteri fissati nel decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782.

4. In attesa dell'emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa, provvedono ad adeguare la configurazione oraria delle cattedre e dei posti di insegnamento ai nuovi piani di studio allegati al presente decreto.

5. Ai fini dell'espletamento dell'orario di servizio obbligatorio il personale docente interessato ad una diminuzione del suo attuale orario di cattedra viene utilizzato per le finalità e per le attività educative e didattiche individuate, rispettivamente, all'articolo 9 e all'articolo 10 del presente decreto legislativo.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono ridefinite le classi di abilitazione all'insegnamento in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo grado»;

g) dopo l'articolo 14, siano inseriti i seguenti:

«Art. 14-bis. - 1. Al fine di realizzare le attività educative di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 e al comma 1, 2 e 3 dell'articolo 10, è confermato per l'anno scolastico 2004-2005 il numero dei posti già attivati complessivamente a livello nazionale per l'anno scolastico 2003-2004 per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato ai sensi delle norme previgenti.

Art. 14-ter. - 1. Nelle more della definizione di norme che disciplinano la materia del diritto-dovere, restano in vigore le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per la mancata frequenza del primo ciclo di istruzione»;

Mercoledì 21 gennaio 2004

- 81 -

Commissione VII

l) dopo l'articolo 15, sia inserito il seguente:

«Art. 15-bis. - (Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano) - 1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, nel territorio della provincia di Trento il presente decreto si applica compatibilmente con quanto stabilito dall'intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la provincia autonoma di Trento, sottoscritta il 12 giugno 2002, come integrata il 29 luglio 2003; in particolare sono fatte salve per i tre anni scolastici successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto le iniziative finalizzate all'innovazione, relative al primo ciclo dell'istruzione avviate

sulla base della predetta intesa a partire dal 1° settembre 2003»;

m) all'articolo 16, dopo il comma 5, sia aggiunto il seguente: «5-bis. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto»;

e con la seguente osservazione:

1) appare opportuno che si proceda in tempi celeri alla definizione della quota annuale delle lezioni riservata alle Regioni, all'adozione di un decreto legislativo concernente la materia del diritto-dovere all'istruzione e alla emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nonché alla definizione dei profili professionali previsti dalle nuove funzioni del personale scolastico e all'adozione di norme relative ai nuovi organi di governo delle scuole e alle relative competenze e di un nuovo Testo Unico delle norme della scuola.

www.federazioneitalianascuola.it
e-mail: info@federazioneitalianascuola.it

Scuola e Lavoro
Agenzia della Federazione Italiana Scuola - F.I.S.

Anno XXVIII - NUOVA SERIE - N. 1 - 2 Gennaio - Febbraio 2004

Sped. in abb. post. art. 2 comma 20/c Legge n° 662/1996 Filiale di Roma

Direzione: Raffaele Antonucci, Rosario Meduri, Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione: M. Beatrice - A. Biancofiore - M. D'Ascola - G. De Donno - A. Di Nicola - M. Falcone - L. Mangano - G. Mariscotti - F. Mastrantonio - G. Occhini - G. Stilo

Direz. - Redaz. Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24
Amministrazione 00185 Roma - Tel. 064940519 - Fax 064940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 110 del 14 marzo 1994
Stampa: Eurografica Printing snc - Via di Selva Nera, 330/d - Tel. 0635507253 - Roma

GRATUITO AI SOCI

Le responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori.
Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte.

Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Chiuso in Tipografia il 28/02/2004 - Stampato il 03/03/2004